

STATUTO FONDAZIONE CUOA

**Approvato in sede di
Consiglio Generale**
il 18 dicembre 2002



STATUTO

Art. 1: DENOMINAZIONE, FONDATORI E SOSTENITORI, SEDE E DURATA

Art. 2: SCOPI

Art. 3: PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

Art. 4: SOSTENITORI

Art. 5: RECESSO E DECADENZA

Art. 6: ORGANI

Art. 7: CONSIGLIO GENERALE

Art. 8: PRESIDENTE

Art. 9: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 11: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12: ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 13: RINVIO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, FONDATORI E SOSTENITORI, SEDE E DURATA

1. È costituita la “FONDAZIONE CUOA – Centro universitario di organizzazione aziendale”, istituzione senza fini di lucro.
2. La Fondazione è promossa dai Fondatori intervenuti all’atto della costituzione.
3. Sono inoltre Fondatori i soggetti che hanno aderito e contribuito al patrimonio della Fondazione, successivamente all’atto costitutivo.
4. Previa accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione della costituita Fondazione, acquisiscono altresì la qualità di Fondatori altri enti ed imprese pubblici e privati che contribuiscano all’incremento del patrimonio e delle attività istituzionali della Fondazione e che si impegnino a rispettare il presente Statuto.
5. La Fondazione nasce con l’apporto, quali Sostenitori, delle Università degli Studi di Padova, Trento, Trieste, Udine, Venezia e Verona e dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia
6. La Fondazione potrà avere ulteriori Sostenitori, rappresentati da Università, enti ed imprese pubblici e privati che, condividendone gli scopi, intendano sostenerne l’attività.
7. La Fondazione ha durata illimitata e sede in Altavilla Vicentina (VI), via G. Marconi 103, presso Villa Valmarana Morosini.

ARTICOLO 2

SCOPI

1. La Fondazione intende contribuire all’elaborazione e alla diffusione della cultura manageriale e imprenditoriale a favore del settore privato e pubblico. Si propone di sviluppare iniziative di studio e di innovazione nel campo della cultura manageriale, stimolando il miglioramento degli strumenti e l’adeguamento delle metodologie didattiche e di promuovere e/o partecipare assieme ad altri enti ad iniziative di formazione e consulenza di alto livello qualitativo.
2. Per il perseguimento degli scopi la Fondazione, in particolare:
 - a) promuove e realizza iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni su tematiche economiche e legate alla cultura manageriale, anche su richiesta o d’intesa con enti pubblici o privati;

- b) promuove e realizza iniziative per giovani al fine di agevolare il loro inserimento nel mercato del lavoro;
 - c) promuove attività di formazione, consulenza e studio per operatori del settore pubblico e privato, per il miglioramento delle risorse umane, la qualificazione degli occupati e la riqualificazione delle persone da rioccupare;
 - d) assegna premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi inerenti i propri scopi istituzionali;
 - e) può convenzionarsi con università o istituti universitari per la realizzazione delle sue iniziative di studio, consulenza e formazione, valorizzandone così l'apporto scientifico e culturale.
 - f) può aderire ad altri enti che perseguano scopi simili e può partecipare con essi a progetti di diffusione della cultura di gestione d'impresa.
3. La Fondazione svolge la propria attività a favore delle imprese e degli enti pubblici del Veneto o interessanti il tessuto economico, sociale e culturale del Veneto.
4. La Fondazione, realizzerà le iniziative di cui al precedente comma 2, lettera c) tramite la promozione e/o la partecipazione ad appositi enti o società che abbiano per oggetto specifico tali attività. Finché questi soggetti non sono operativi l'attività potrà essere svolta direttamente dalla Fondazione.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) dalle somme destinate dai Fondatori alla dotazione dell'ente e derivanti dalla sottoscrizione di una o più quote stabilite nell'atto costitutivo;
 - b) dalle somme derivanti dalla sottoscrizione di ulteriori quote da parte di enti ed imprese pubblici e privati ammessi come soci Fondatori a norma dell'art. 1, comma 4. Tali Fondatori devono sottoscrivere e versare almeno cinque quote; l'ammontare di tali quote è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare il valore aggiornato della quota stabilita nell'atto costitutivo;
 - c) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione, dai Fondatori o da terzi, a qualsiasi titolo, destinati ad incremento del patrimonio per il raggiungimento degli scopi.
2. Per l'adempimento degli scopi la Fondazione dispone dei seguenti mezzi

finanziari:

- a) rendite del patrimonio;
 - b) contributi annui destinati al funzionamento e versati dai Fondatori e Sostenitori, così come stabilito dall'art. 7, comma 6;
 - c) entrate provenienti a qualsiasi titolo dalle attività istituzionali svolte;
 - d) ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
3. L'esercizio finanziario inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
 4. Il Socio recedente o decaduto non ha diritto a rimborsi.

ARTICOLO 4 SOSTENITORI

1. Alla Fondazione CUOA possono aderire Università ed altri enti, in qualità di Sostenitori.
2. Possono divenire Sostenitori le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private e gli enti e organismi che ne facciano richiesta, condividendo gli scopi della Fondazione ed impegnandosi a contribuire al suo finanziamento, previa accettazione della relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Sono Università Sostenitrici le università citate all'art. 1 ed altre che ne facciano richiesta, condividendo gli scopi della Fondazione, previa accettazione della relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione. Le università contribuiscono con l'apporto scientifico/culturale rendendo disponibili le proprie competenze. Con le università saranno sottoscritte convenzioni quadro.
4. Tutti i Sostenitori hanno la possibilità di partecipare alle iniziative della Fondazione a condizioni agevolate. I Sostenitori possono far parte del Consiglio Generale di cui all'art. 7. I contributi annuali dei Sostenitori sono decisi dal Consiglio Generale e possono essere diversificati in base alle caratteristiche dei Sostenitori stessi.
5. L'impegno dei Sostenitori a contribuire alla Fondazione vale nei limiti fissati dall'art. 5.

ARTICOLO 5

RECESSO E DECADENZA

1. I Fondatori ed i Sostenitori hanno la facoltà, con un preavviso scritto da inviarsi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, di interrompere per l'anno successivo il loro rapporto con la Fondazione o il loro impegno finanziario per contribuire alle spese di funzionamento.
2. I Fondatori ed i Sostenitori di natura pubblica, tuttavia, in caso di dissenso dei loro organi deliberanti sugli oneri finanziari da porsi a carico dei rispettivi bilanci, hanno la facoltà di decidere con effetto immediato di non continuare il loro impegno finanziario.
3. Il Consiglio Generale può dichiarare la decadenza di un Fondatore o di un Sostenitore per accertati gravi motivi quali atti lesivi dell'immagine della Fondazione o contrari alle finalità perseguite oppure per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto.

ARTICOLO 6

ORGANI

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - il Consiglio Generale
 - il Presidente
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Comitato Tecnico Scientifico
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Per le funzioni svolte a qualsiasi titolo dal Presidente e dai componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione non sono corrisposti emolumenti, fatto salvo il rimborso per le spese documentate.
Il Consiglio Generale stabilisce gli emolumenti dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7

CONSIGLIO GENERALE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Generale composto da un rappresentante designato da ogni Fondatore e da ogni Università partecipante alla Fondazione. Il numero dei consiglieri può venire aumentato mediante cooptazione da parte del Consiglio Generale da ulteriori membri, fino ad un massimo di cinque, scelti tra i rappresentanti dei Sostenitori.
2. Il Consiglio Generale dura in carica tre anni ed i componenti si intendono riconfermati fino alla designazione dei nuovi rappresentanti.
I consiglieri rappresentanti dei Fondatori hanno diritto ad un numero di voti pari alle quote complessive sottoscritte o pari alle quote corrispondenti al valore dei beni immobili e mobili conferiti alla Fondazione così come precisato nell'atto di conferimento.
I consiglieri rappresentanti delle università hanno diritto a cinque voti ciascuno.
I consiglieri rappresentanti dei Sostenitori hanno diritto ad un voto ciascuno.
In ogni caso un consigliere disporrà al massimo di un numero di voti pari ad un quarto dei voti esprimibili, salvo le eventuali deleghe a lui attribuite.
3. Un consigliere decade dall'incarico per dimissioni o in modo automatico nel momento in cui venga a lui revocata la titolarità del diritto di rappresentanza da parte di un Fondatore o un Sostenitore, oppure in caso di mancata corresponsione delle quote annuali da parte del Sostenitore che ha espresso il consigliere. In caso di decadenza di un consigliere espresso dai Fondatori o dalle università partecipanti alla Fondazione, l'ente interessato provvede alla designazione di un nuovo componente. In caso di decadenza di un consigliere cooptato, è facoltà del consiglio generale provvedere alla sua sostituzione. I nuovi componenti cessano con la scadenza del Consiglio Generale.
4. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta da consiglieri rappresentanti almeno un terzo dei voti esprimibili. L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera, o altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della data fissata.
5. Il Consiglio Generale è validamente costituito quando i consiglieri presenti

rappresentano in prima convocazione la maggioranza dei voti esprimibili ed in seconda convocazione almeno un terzo dei voti esprimibili. Ogni consigliere può essere portatore di non più di due deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, salvo in caso di variazione del presente Statuto, da sottoporre ad approvazione secondo le normative vigenti, per le quali necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti designati od eletti ed in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono verbalizzate in apposito registro.

6. Al Consiglio Generale spetta:
 - a) la cooptazione per l'aumento del numero dei propri componenti, come previsto dal precedente comma 1;
 - b) la nomina:
 - del Presidente
 - degli eventuali uno o più vicepresidenti
 - del Consiglio di Amministrazione, dopo la determinazione del numero dei componenti
 - del Comitato Tecnico Scientifico, determinando il compenso dei componenti
 - del Collegio dei Revisori, determinando il compenso dei componenti;
 - c) l'approvazione del budget per l'esercizio, entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, entro al successivo mese di giugno, e dei contributi annuali di funzionamento versati dai Fondatori e dai Sostenitori;
 - d) l'approvazione dei programmi annuali di attività della Fondazione, visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico;
 - e) la deliberazione sulle modifiche allo Statuto della Fondazione, con la maggioranza di cui al precedente comma 5;
 - f) la deliberazione sugli argomenti che gli siano sottoposti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale all'interno dei suoi membri. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e gli eventuali Vicepresidenti hanno analogo durata del Consiglio Generale e scadono con il rinnovo dello stesso.
2. Il Presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sul funzionamento della Fondazione e cura i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni. Provvede alla nomina o assunzione dei collaboratori e del personale della Fondazione, determinandone attribuzioni e trattamento economico. Stipula i contratti e le convenzioni. Nei casi di urgenza adotta anche determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva. Può delegare a consiglieri o ad altre persone, per incarichi specifici, i poteri a lui attribuiti.
3. Il Presidente può essere coadiuvato, nello svolgimento dei suoi compiti, da uno o più vicepresidenti. Il vicepresidente o nel caso di più vicepresidenti, il Vicepresidente designato a ciò dal Consiglio Generale, sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. La firma di chi sostituisce il Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un minimo di quattro fino ad un massimo di sei componenti ed è nominato dal Consiglio Generale all'interno dei suoi membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha analogo durata del Consiglio Generale e scade con il rinnovo dello stesso. E' convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità con le stesse modalità previste per il Consiglio Generale all'art. 7 comma 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono verbalizzate in apposito registro.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a) l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, la gestione delle attività economiche necessarie per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
 - b) le scelte relative alla costituzione o alla partecipazione ad enti o società che perseguano gli scopi della Fondazione;
 - c) l'approvazione delle proposte di budget, di bilancio consuntivo e di programma annuale di attività della Fondazione;
 - d) l'approvazione dell'eventuale regolamento interno della Fondazione;
 - e) la delega eventuale al Presidente o ad altre persone, per incarichi specifici, di poteri attribuiti al Consiglio stesso, tranne quelli previsti al comma b);
 - f) l'accettazione delle domande di adesione alla Fondazione da parte degli enti richiedenti e la definizione di quanto previsto all'art. 1 comma 4 e all'art. 3 comma b).

ARTICOLO 10

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione è composto da un rappresentante per ogni università sostenitrice e da tre ulteriori esperti di tematiche manageriali e di formazione, nominati dal Consiglio Generale. Nomina nel suo seno il Presidente ed un Vicepresidente, sentito il Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno due volte all'anno.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di elaborare proposte volte a definire le linee generali di attività della Fondazione ed è consultato dal Presidente della Fondazione sulla predisposizione dei programmi annuali. Esprime valutazioni generali sulla qualità dei risultati dei programmi annuali e sulle scelte relative alla costituzione o alla partecipazione ad enti o società che perseguano gli scopi della Fondazione. I componenti del Comitato possono essere incaricati di svolgere singole analisi e studi nell'ambito dei succitati scopi.
3. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, oppure il Vicepresidente, in base alla suddivisione degli incarichi decisa dallo stesso Comitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, a titolo consultivo.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio Generale tra gli abilitati al controllo legale dei conti. Il Collegio ha analoga durata del consiglio e nomina nel suo seno il Presidente. Le riunioni dei Revisori dei conti sono verbalizzate in apposito registro.
2. I Revisori dei conti controllano l'amministrazione della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili. Ne riferiscono al Consiglio Generale in sede di esame del bilancio consuntivo. I Revisori devono essere invitati alle sedute del Consiglio Generale.

ARTICOLO 12

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

1. In caso di impossibilità a proseguire negli scopi, il Consiglio Generale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti eletti ed in carica la proposta di estinzione, da sottoporre alla decisione della competente autorità.
2. Il patrimonio che residua dalla procedura di liquidazione sarà devoluto dal consiglio generale ad enti che perseguono analoghe finalità.

ARTICOLO 13

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.



CUOA BUSINESS SCHOOL
Villa Valmarana Morosini
Via G. Marconi, 103
36077 Altavilla Vicentina (VI)

T. +39 0444 333735
F. +39 0444 333999
direzione@cuoa.it | www.cuoa.it